

Proc. NN. 4/2020 e 6/2020

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

**PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI
NEMMI BRUNO, CERASI STEFANO, SCOTONI FAUSTO E DIVI
ALESSANDRO NONCHE' DI MANNUCCI LUCIANO, ALIMENTI
ANDREA E SCARPONI ENZO EX ART. 46 COMMA 4 R.G.D.**

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

VISTI

gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata il 18.02.2020 a
seguito della trasmissione dei medesimi allo scrivente Ufficio avvenuta in virtù
della comunicazione del 12.02.2020 del Giudice Sportivo Nazionale avente ad
oggetto un esposto presentato il 10.02.2020 dal sig. Luciano Mannucci,
Presidente della ASD Bocciofila Norcia, unitamente alle dichiarazioni
rilasciate dai sig.ri Andrea Alimenti ed Enzo Scarponi, atleti della medesima
società, riguardanti la condotta tenuta da alcuni tesserati della ASD Città di
Spoleto, precisamente i sig.ri Bruno Nemmi, Presidente della stessa, Stefano
Cerasi, Fausto Scotoni e Divi Alessandro

gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata il 27.07.2020,
recante N. 6/2020, a seguito dell'esposto presentato in data 22.07.2020 dal sig.
Bruno Nemmi, Presidente dell'ASD Città di Spoleto, avente sostanzialmente

www.federbocce.it



Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113/115
00189 Roma
segreteria@federbocce.it
PEC. segreteria@pec.federbocce.it
Tel. 06 87974653
Fax. 06 87974643

ad oggetto gli stessi soggetti, fatti e dichiarazioni di cui all'esposto de quo

CONSIDERATA

la sospensione dei termini ritualmente disposta a seguito dell'emergenza COVID 19 nonché la proroga concessa in data 18.06.2020 dalla Procura Generale dello Sport entrambe in relazione al procedimento N. 4/2020

ATTESA

la riunione dei predetti procedimenti disposta dallo scrivente Ufficio in data 29.07.2020

ESAMINATA

l'attività d'indagine ritualmente espletata dallo scrivente Ufficio tramite l'acquisizione di atti, documenti e memorie nonché l'audizione di cinque tesserati alla luce delle quali la vicenda si può così ricostruire.

In data 12.02.2020 lo scrivente Ufficio riceveva tramite il Giudice Sportivo Nazionale l'esposto presentato in data 10.02.2020 al C.P. Perugia dal sig. Luciano Mannucci, Presidente della ASD Bocciofila Norcia, unitamente alle dichiarazioni rilasciate dai sig.ri Andrea Alimenti ed Enzo Scarponi, atleti della medesima società, aventi ad oggetto un presunto comportamento antisportivo tenuto da alcuni tesserati della ASD Città di Spoleto, precisamente i sig.ri Bruno Nemmi, Presidente della stessa, Stefano Cerasi, Fausto Scotoni e Divi



Alessandro, durante alcune gare disputate nel girone del Campionato di Promozione di 2 Categoria tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2020 unitamente ad alcune affermazioni da loro pronunciate in più circostanze ritenute offensive dagli esponenti medesimi.

Nello specifico il sig. Mannucci dichiarava che in data 30.01.2020 il sig. Cerasi, tecnico della ASD Spoleto, gli si rivolgeva manifestando la sua contentezza nel caso che la ASD Bocciofila Norcia avesse perso i successivi incontri così da non qualificarsi al turno successivo. Inoltre durante una gara avvenuta il 06.02.2020 sempre il Cerasi avrebbe tenuto un atteggiamento minaccioso nei confronti del Mannucci il quale aveva preferito non reagire per non inasprire la situazione.

Il sig. Alimenti sosteneva altresì che, durante una conversazione avuta il 07.02.2020 con i sig.ri Divi e Scotoni, gli stessi avrebbero sostanzialmente ammesso che la loro squadra, ovverosia la ASD Città di Spoleto, avrebbe favorito la vittoria della società Cinque Fonti di Amelia in un incontro svoltosi la sera prima tra le due compagini, condotta tenuta per volere del Nemmi, al fine di danneggiare l'ASD Bocciofila Norcia.

Il sig. Scarponi dichiarava altresì che in data 31.01.2020 il sig. Cerasi, tecnico della ASD Città di Spoleto, avrebbe affermato che la sua squadra aveva agevolato la Bocciofila Amerina nell'incontro in programma qualche giorno

dopo, frase accompagnata da alcune parole offensive pronunciate nei confronti dei giocatori della Bocciofila Norcia.

Infine in un'occasione successiva, precisamente il 07.02.2020, sempre il Cerasi si sarebbe mostrato soddisfatto della sconfitta della sua squadra contro l'Amerina, avvenuta il giorno prima, e avrebbe fatto dei paragoni poco simpatici nei confronti di alcuni tesserati della Bocciofila Norcia.

In data 22.07.2020 il sig. Bruno Nemmi, Presidente dell'ASD Città di Spoleto, presentava a sua volta un esposto nei confronti dei sig.ri Scarponi Enzo e Alimenti Andrea avente ad oggetto proprio le dichiarazioni allegate all'esposto a suo tempo presentato dal sig. Luciano Mannucci, Presidente della Bocciofila Norcia e relativo agli stessi fatti, nonché ad un non meglio precisato atteggiamento denigratorio tenuto in passato, ravvisando una condotta illecita in capo ai predetti tesserati volta soprattutto ad offendere ed a danneggiare l'immagine dell'ASD Città di Spoleto e del suo Presidente.

Orbene durante le indagini sono stati ascoltati cinque tesserati, ovverosia i sig.ri Divi, Scotoni, Nemmi, Cerasi e Sabatini le cui dichiarazioni offrono, unitamente alla documentazione acquisita nonché agli ulteriori elementi raccolti, un quadro assai articolato e vivace nel quale vicende sportive, dinamiche societarie e questioni di natura personale si intrecciano in modo

assai rilevante sfociando in posizioni non sempre animate da sufficiente lucidità e consapevolezza.

Invero sia nelle dichiarazioni scritte rilasciate dai sig.ri Mannucci, Alimenti e Scotoni che in quelle oggetto delle audizioni dei sig.ri Divi, Scotoni, Nemmi, Cerasi e Sabatini le circostanze così come rappresentate palesano da un lato alcune contraddizioni nella loro ricostruzione e dall'altro riportano delle esternazioni che, seppur certamente non appropriate e connotate da un linguaggio non ortodosso, non possono altresì configurare sotto l'aspetto probatorio elementi oggettivamente rilevatori di una condotta antisportiva ovvero di una natura lesiva delle dichiarazioni medesime.

Invero Alimenti affermava che il Divi gli avrebbe riferito che l'incontro con il Cinque Fonti di Amelia era pilotato e che aveva fatto di tutto affinché la partita durasse pochi minuti a favore degli avversari, rendendosi quindi perlomeno complice del volere dei dirigenti della ASD Città di Spoleto, per poi invece attribuire ogni responsabilità solo ai dirigenti stessi.

Sempre Alimenti dichiarava che lo Scotoni avrebbe invece ironizzato sul mal di schiena che gli avrebbe impedito di giocare la gara lasciando intendere che era stata solo una scusa per non partecipare all'incontro.

Tali circostanze sono state negate da Divi e Scotoni durante le loro audizioni

nelle quali hanno ribadito l'impegno profuso dai tesserati della ASD Città di Spoleto in tutta la stagione, impegno purtroppo seguito da scarsi risultati vista l'inferiorità tecnica della loro squadra.

Divi aggiungeva altresì che il giorno dopo si sarebbe sentito con Alimenti il quale lo avrebbe informato che avrebbe denunciato tali episodi e che il suo obiettivo era colpire i dirigenti dell'ASD Città di Spoleto, circostanza confermata anche durante l'audizione del Presidente della predetta società, sig. Bruno Nemmi, il quale dichiarava di aver assistito ad una telefonata in viva voce avvenuta in quei giorni tra Alimenti e Domenico Sabatini, vice Presidente della società, nel quale sarebbe stata ribadita tale intenzione, circostanza confermata anche dallo stesso Sabatini durante la sua audizione.

Infine anche lo stesso Stefano Cerasi, ascoltato dallo scrivente Ufficio, confermava di aver incontrato sia il Mannucci che lo Scarponi in quei giorni ma smentiva di aver mai offeso la squadra della Bocciofila Norcia né i suoi tesserati né tantomeno di aver avuto comportamenti minacciosi nei confronti del Mannucci.

Invero però lo stesso Divi durante la sua audizione non escludeva che durante la conversazione con Alimenti avesse potuto affermare che, visto l'andamento del campionato, una sconfitta in più od una sconfitta in meno non cambiava

certo quanto fatto dalla sua squadra oppure che uno sfottò od una battuta all'interno di una conversazione non giustificava le accuse mosse, affermazioni che, in un contesto non sufficientemente sereno e scevro da tensioni, si possono indubbiamente prestare ad interpretazioni soggettive.

Anche in relazione alle due telefonate intercorse tra Sabatini ed Alimenti il primo, pur confermando che ad una delle due era presente il sig. Nemmi, non fa stranamente riferimento alcuno al fatto che la telefonata fosse stata fatta in viva voce come invece riferito dal Nemmi, circostanza di indubbia rilevanza sulla quale le dichiarazioni dei due tesserati appaiono certamente non univoche.

Ciò che in sostanza emerge con ragionevole certezza dalle indagini svolte è che gli elementi addotti nelle dichiarazioni dei vari tesserati si richiamano spesso reciprocamente con una combinazione di fatti in parte oggetto di conoscenza diretta ed in parte di conoscenza de relato, il tutto in un clima indubbiamente acceso e di grande ostilità tra le due società, anche riferito al passato come genericamente segnalato, con un utilizzo di termini e di concetti sicuramente impropri ed in alcuni casi sconvenienti, ancorchè collegato a rapporti personali aspri e difficili tra singoli soggetti, utilizzo deprecabile poichè inappropriato nei modi e nelle forme e quindi censurabile sotto tale profilo.

Pertanto alla luce di quanto rappresentato in entrambi gli esposti, così come

dimostrato dalle indagini espletate, non vi è alcuna oggettiva evidenza probatoria in relazione alle ipotesi accusatorie formulate fondandosi le stesse su affermazioni che, seppur genuine nella loro natura, appaiono inficiate sul piano dell'attendibilità dal contesto così come sopra descritto, ancorchè accompagnate in alcuni casi da deduzioni e suggestioni, tali da renderle in quanto tali e nel loro complesso non rilevanti sotto il profilo disciplinare

RITENUTO

pertanto che gli elementi probatori acquisiti non appaiono complessivamente idonei, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei sig.ri Bruno Nemmi, Stefano Cerasi, Fausto Scotoni ed Alessandro Divi nonché dei sig.ri Luciano Mannucci, Enzo Scarponi ed Andrea Alimenti

ATTESA

la formale conclusione delle indagini ed acquisito il parere favorevole della Procura Generale dello Sport del CONI ai sensi dell'art. 46 comma 4 RGD

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Roma, lì 02.09.2020

Il Procuratore Federale

Avv. Giovanni Zoppi